

CIRCOLARE N° 8 DEL 28/03/2022

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DECRETO UCRAINA: ESENZIONE FINO AD EURO 200 PER I BUONI CARBURANTE

Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), all'art. 2, dispone che, per l'anno 2022, l'importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 3, art. 51 del TUIR.

Si ritiene che il valore del buono, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, non concorra a formare il reddito anche ai fini contributivi.

L'art. 2 del DL n. 21/2022 dispone espressamente che:

"Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Occorre evidenziare che il Legislatore stabilisce l'esenzione dalla base imponibile per i "buoni benzina", quindi potenzialmente anche più di uno, di importo complessivo fino a euro 200. Nello specifico, è previsto che il relativo valore, nel limite di euro 200, non concorre alla formazione del reddito in base all'art. 51, comma 3 del TUIR. Quest'ultimo fissa il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti, limite che, dal 1° gennaio 2022, è ritornato ad essere di euro 258,23 per periodo d'imposta.

A tale proposito sorge il dubbio relativo all'eventuale superamento del valore del buono carburante della soglia di euro 200.

Da parte sua, il comma 3, art. 51 del TUIR prevede che se il valore dei beni ceduti e servizi erogati gratuitamente supera il limite di 258,23 euro, l'intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile. E' ancora da chiarire se l'agevolazione introdotta dall'art. 2 del DL n. 21/2022 specificamente per i buoni carburante operi fino al valore di 200 euro, con la conseguenza che soltanto l'eccedenza, se non imputabile al plafond generico (euro 258,23), debba essere considerata imponibile o se, invece, nell'ipotesi prospettata, l'intero valore del buono risulti imponibile.

E' altresì da chiarire se la nuova agevolazione per il buono carburante (esenzione fino a euro 200 per l'anno 2022) trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui il buono venga riconosciuto ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori, in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3, art. 51 del TUIR. Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che senza subordinare l'applicazione dell'esenzione alla condizione che i beni e servizi siano ceduti alla generalità dei

D.L. n. 21 DEL
21.03.2022 art. 2

dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti come accade nelle altre ipotesi di prestazioni di welfare aziendale contemplate dall'art. 51, comma 2 del TUIR.	
DECRETO UCRAINA: ALTRE MISURE URGENTI	
<p>Il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 introduce altre misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piani di rateizzazione per le imprese con sede in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori; • Garanzie da SACE fino al 90% dell'importo del finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che assistono imprese che consumano grandi quantità di energia e che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati su proposta del ministro dello sviluppo economico; • Credito d'imposta del 20% a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 	<p>Art. 8</p> <p>Art. 8</p> <p>Art. 4</p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani